

AVVISO AI SOCI

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sigg. Soci che la prossima assemblea ordinaria dei Soci che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri per il prossimo triennio.

MODALITÀ DI CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI

All'elezione delle Cariche sociali (Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale) si procede sulla base di liste di candidati.

Una lista è presentata dal Consiglio di amministrazione in carica ("Lista del Consiglio").

Ulteriori liste ("Lista/e dei Soci") possono essere presentate, ciascuna, da un numero minimo di 300 (trecento) soci il cui nome è iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali in prima convocazione.

Le proposte di candidatura devono essere presentate utilizzando i moduli a tal fine predisposti, conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale, che sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, in Piazza Fanti n.17, a Castel Bolognese e sul sito internet istituzionale (www.bccro.it).

A pena di inammissibilità:

- le proposte di candidatura devono essere depositate presso la Segreteria generale della Banca almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali (prima convocazione), ossia entro il 1° marzo 2026;
- ogni socio potrà concorrere a presentare una sola "Lista dei Soci";
- i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali (7 amministratori, 1 presidente del collegio sindacale, 2 sindaci effettivi, 2 sindaci supplenti), che può essere eventualmente aumentato sino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso);
- nelle liste, accanto al nominativo di ciascun candidato dovrà essere indicata la carica alla quale lo stesso concorre.

Ciascun candidato con la sottoscrizione della propria candidatura, dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- 1) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale;
- 2) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- 3) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso l'obbligo di formazione permanente;
- 4) il consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede, le filiali e sul sito *internet* istituzionale della Banca.

Le proposte di candidatura dovranno essere corredate con i seguenti documenti (per ciascun candidato):

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva, ove applicabile, con la Capogruppo e deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione (cfr. *infra*), sottoscritta dal referente, ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

I moduli contenenti le proposte di candidatura devono essere sottoscritti da ciascun socio presentatore e da ciascun candidato. Le firme di ciascun candidato devono essere autenticate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un Notaio, ovvero dal Direttore della Banca a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

La commissione elettorale, che verrà nominata dal Consiglio di amministrazione entro 60 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali (prima convocazione) ossia entro il 1° marzo 2026, in conformità all'art. 25 del Regolamento assembleare ed elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal Regolamento assembleare ed elettorale della Banca. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in apposita relazione che sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione, per le relative deliberazioni.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile (art. 26 del Testo Unico Bancario; Circolare Banca d'Italia n. 285/2013; Decreto Ministeriale n. 169/2020), dallo Statuto sociale (art. 34 per i componenti del Consiglio di amministrazione; art. 45 per i componenti del Collegio sindacale), dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 28) e dal *Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale della Banche affiliate*.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'art. 34 dello Statuto sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 amministratori eletti di norma dall'Assemblea fra i soci.

Tale numero è congruo e coerente con quanto previsto dal *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*, che prevede possa essere nominato un numero massimo di 9 amministratori sulla base di un driver dimensionale dato dal totale dell'attivo riferito al bilancio relativo all'esercizio approvato dall'assemblea dei soci l'anno antecedente a quello del rinnovo del C.d.A.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e Il *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione, e per quanto applicabile del Collegio sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;

- tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

La descrizione dei requisiti attesi in materia di:

- professionalità e competenza;
- onorabilità e correttezza;
- incompatibilità di cariche;
- indipendenza di giudizio;
- disponibilità di tempo;
- adeguata composizione collettiva degli organi;

è riportata in dettaglio nel *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*, approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa e recepito dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella sua ultima versione in data 04/11/2025.

I soci sono invitati alla consultazione del documento, preventivamente alla formazione delle Liste di Candidati.

Lo Statuto sociale, il Regolamento assembleare ed elettorale ed il *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* sono disponibili presso la Segreteria generale della Banca, cui ogni socio può rivolgersi per prenderne visione o ottenerne copia e sono altresì consultabili e scaricabili dal sito *internet* della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, ha individuato nello specifico le seguenti indicazioni in ordine alla composizione qualitativa ottimale:

- la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una adeguata rappresentanza degli ambiti territoriali dell'area di competenza. In ogni caso la storica vallata di origine della Banca deve essere rappresentata in seno al Consiglio di Amministrazione;
- devono essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano conoscenza del territorio e del relativo contesto di mercato, nonché conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza;
- devono essere presenti in Consiglio di Amministrazione soggetti con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all'incarico. Si presuppone che soddisfino il requisito della disponibilità di tempo senza ulteriori approfondimenti o misure di

rimedio gli esponenti il cui impegno totale dedicato a tutte le attività compresa quella in banca non superi i 260 giorni all'anno e il cui tempo dedicato alla Banca sia pari alle soglie minime definite dal *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate*;

- deve essere garantito il rispetto di quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere.

A tal fine le liste devono prevedere che almeno il 33% degli esponenti appartenga al genere meno rappresentato e qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore; pertanto almeno 2 amministratori nel caso di Consiglio composto da 7 amministratori e 1 membro effettivo del Collegio Sindacale.

Quanto ai Sindaci supplenti dovranno appartenere ad entrambi i generi oppure al genere meno rappresentato fra gli effettivi;

- deve essere favorita un'adeguata diversificazione in termini di durata di permanenza nell'incarico, attenendosi al contenuto del *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* che raccomanda una media del numero dei mandati consecutivamente svolti dall'insieme degli amministratori non superiore a 5 mandati;
- le competenze collettivamente considerate devono essere diversificate affinché la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri la presenza di conoscenze, competenze ed esperienze utili a comprendere i rischi ed in particolare un amministratore detenga quelle adeguate a ricoprire il ruolo di esponente AML.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha confermato che i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal Codice Civile, dall'articolo 26 del TUB, dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dallo Statuto sociale, dal *Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 28).

Castel Bolognese, 29 gennaio 2026